

STATUTO

KALIKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SORSO SS VIA UMBERTO I 39

Numero REA: SS - 202731

Codice fiscale: 02764010902

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2021 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaioporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Sorso la Società cooperativa denominata

"KALIKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

All."B" al
rep.27701/22274

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-

	luppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci	
	lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la ge-	
	stione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i	
	servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-	
	mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

	La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutua-	
	lità e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe	
	le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a	
	particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle mede-	
	sime, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 381/1991 e con esclu-	
	sione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professiona-	
	li o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, ha per ogget-	
	to le seguenti attività:	
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e	
	socio-educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il re-	
	cupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa	
	in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:	
	- gestione di centri diurni e/o di residenziali ed altre strutture con carattere ani-	
	mativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turi-	
	simo sociale;	
	- gestione di centri educativi rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di at-	
	tività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli in-	
	terventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare	
	sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;	
	- promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e consulenza;	
	- gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e socializza-	

	zione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;	
	- gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso le	
	scuole o strutture di accoglienza allestite, anche messe a disposizione da enti pub-	
	blici e privati;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone in situazione di svantaggio;	
	- promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità	
	sia assistenziale che educativa;	
	- promozione e gestione servizi di riabilitazione;	
	- organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle I-	
	stituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro	
	diritti;	
	- servizi di assistenza domiciliare e nello specifico ed in particolare: servizi medi-	
	ci; servizi di farmacovigilanza; servizi infermieristici; servizi fisioterapici;	
	servizi di sostegno alla fragilità; servizi specifici per il post-operatorio dopo la	
	dimissione ospedaliera, servizi continui per il supporto quotidiano alla persona o	
	servizi studiati per il recupero o il mantenimento delle funzioni delle persone con	
	disabilità e patologie invalidanti, come interventi per l'allenamento cognitivo o	
	l'allenamento del tono muscolare;	
	- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbli-	
	che e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma	
	consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministra-	
	zioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche	
	e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti	
	da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;	

	- perseguire principi di integrazione sociale e culturale intesi come arricchimento	
	reciproco dove la persona è protagonista, libera, consapevole e responsabile.	
	La società cooperativa sociale potrà partecipare ai pubblici appalti, compresi	
	quelli indetti dalla comunità europea. Su delibera dell'organo amministrativo	
	potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni	
	provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziati-	
	ve di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi;	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla preceden-	
	te lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero	
	temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento	
	lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge	
	381/1991 e ss.mm.ii.,nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale,	
	commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in conven-	
	zione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici	
	e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti	
	vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali:	
	- la gestione di attività di ristoro: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie,	
	mense aziendali, mense sociali, refettori scolastici e di strutture ricettive e di in-	
	trattenimento pubbliche e private;	
	- la gestione di distributori automatici di bevande alcoliche e non;	
	- l'organizzazione e gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, con-	
	gressi, convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate, mercatini, espo-	
	sizioni, mostre, concorsi nell'ambito regionale, nazionale;	
	- l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo eco-	
	logico-ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turisti-	

	che, gestione di centri vacanze sociali, di case-vacanze, gestione, commercializ-	
	zazione e promozione di pacchetti turistici attraverso la valorizzazione dei beni	
	storici, culturali, architettonici, archeologi e ambientali e di tutte le attività volte	
	alla valorizzazione del territorio locale, regionale e più in generale nazionale;	
	- la creazione e la gestione di strutture culturali, informatiche e sportive: siti in-	
	ternet, biblioteche, videoteche, discoteche, cinema, teatri, centri sportivi;	
	- l'attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti ali-	
	mentari e non;	
	- la produzione, preparazione e vendita di piante, erbe e fiori officinali, servizio	
	di wedding planner;	
	- la gestione di servizi in campo informatico, ed in particolare consulenza, pro-	
	grammazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale,	
	servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività connessa,	
	- l'attività di ricerca con l'Università in ogni campo;	
	- la gestione di contact center, uffici vendite, call center, ed ogni altro strumento	
	di comunicazione, promozione e commercializzazione aziendale, indagini demo-	
	scopiche (ricerche statistiche volte ad accertare opinioni, atteggiamenti e caratte-	
	ristiche di una determinata popolazione);	
	- la pulizia e manutenzione di immobili/condomini, aree verdi urbane, parchi,	
	giardini, boschi, spiagge, lidi e residence;	
	- l'esecuzione di lavori di facchinaggio, distribuzione e trasporti vari anche per	
	conto terzi;	
	- la gestione di corsi di formazione professionale;	
	- la gestione di parcheggi per auto, depositi di biciclette, lavaggio auto e servizi	
	di vigilanza anche armata, custodia e guardiania;	

	- la gestione di servizi di trasporto di cose e persone, servizio di consegne in città	
	e nell'hinterland (pony express);	
	- servizi di consegna a domicilio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici in	
	collaborazione/convenzione con farmacie e centri di distribuzione;	
	- la gestione di internet point con ausilio di assistente per la navigazione;	
	- l'elaborazione e la gestione di progetti formativi di orientamento e di diffusione	
	della cultura del lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attività formativa e	
	corsi di formazione e qualificazione ed aggiornamento professionale;	
	- svolgere attività di consulenza finalizzata a iniziative di progettazione, valuta-	
	zione e formazione anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei	
	piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di po-	
	litiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;	
	- la promozione e sviluppo dell'imprenditoria per soggetti svantaggiati.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.	
	381 - avverranno con gestioni amministrative separate.	
	La società cooperativa sociale potrà collegarsi nelle forme più opportune con al-	
	tre imprese anche cooperative, approvvigionarsi a migliori condizioni delle mate-	
	rie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività.	
	La società cooperativa sociale potrà compiere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate.	
	Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o similari, la società coo-	
	perativa sociale potrà assumere incarichi e/o appalti da soggetti sia pubblici che	
	privati.	
	Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la società coo-	

	perativa sociale potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione delle attività sopra elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferimenti e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti di credito e da società finanziarie e da altri enti pubblici e privati.	
	La società cooperativa sociale, tra l'altro, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.	
	Inoltre la società cooperativa sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.	
	La società cooperativa sociale inoltre curerà la formazione l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci, usufruendo delle normative nazionali, comunitarie e regionali vigenti previste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, ipotecarie e fideiussorie, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psichica o socio culturale ed economica – e delle loro famiglie.	
	Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale potranno essere svolte anche su mandato o appalto di Enti pubblici e territoriali e la cooperativa potrà partecipare, per il conseguimento dell'oggetto sociale, a qualsiasi bando, gara, appalto, sia pubblico che privato. Potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto	

	qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti	
	o costituendi, a partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti	
	in denaro e proprie fidejussioni. La cooperativa potrà inoltre aderire ad enti ed or-	
	ganismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della	
	cooperativa. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di leg-	
	ge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle	
	attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia diretta-	
	mente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riser-	
	vata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente	

	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La coo-	
	perativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effetti-	
	va di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della	
	cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scam-	
	bio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgi-	
	mento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	

caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

13 di 43

	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	

	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammis-	
	sione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il co-	
	dice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	

	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministra-	
	zione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casioni della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota inte-	
	grativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di ammini-	
	strazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali.	

	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed espli-	
	chino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considera-	
	zione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazio-	
	ne dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ul-	
	teriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-	
	va stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	

	Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori,	
	il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei	
	contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di	
	socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva	
	l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in	
	via definitiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineri-	
	scano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine	
	non superiore a 15 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia	
	entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	

	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti op-	
	pure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risolu-	
	zione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giu-	
	stificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento o PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo,	
	della relativa delibera assembleare.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effet-	
	ti del comma 2 dell'articolo 8 d.lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza	
	di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di	
	amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'e-	
	sculsione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei succes-	
	sivi 30 giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimen-	
	to di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	

mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,

	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	
	sclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 1.000,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento a-	
	ziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statu-	
	to.	

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 5.001,00 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 20.001,00 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 50.001,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 100.001,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro am-	
	missione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ri-	
	cezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di va-	
	lore minimo pari a €. 100,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	

	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	

	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria	
	di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remune-	
	rati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati,	
	oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovven-	
	zione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	

	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo	
	n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed	
	all'organo di controllo se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del	
	presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del pre-	
	cedente articolo 11.	
	l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	

	m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;	
	n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o PEC inviata ai soci o consegnata a mano o mediante affissione in bacheca nella sede della cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comun-	

	que non oltre 6 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Col-	
	legio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti	
	ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente infor-	
	mato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo o 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua tra-	
	sformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	

	montare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 5 voti come appresso specificato:	
	- 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 5.001 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 20.001 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 50.001 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 100.001 euro di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	

	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Co-	
	operativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-	
	blea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	

	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il o i Vice-	
	presidenti. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di so-	
	cietà costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di	
	enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguen-	
	ti requisiti di onorabilità:	
	a) non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	b) non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non so-	
	ci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione	
	della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previ-	
	sto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di pro-	
	fessionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente,	
	l'esercizio di:	
	a) attività d' Amministrazione o di controllo ovvero compiti diretti presso im-	
	prese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;	
	c) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto con-	
	tinuativo di consulenza o di presentazione d'opera retribuita, ovvero da altri rap-	
	porti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire	
	in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura	
	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	

l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea

all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitra-	
	to, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, d.lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per de-	
	cidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, d.lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	

	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	

	rati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regola-	
	mento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regola-	
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se ver-	
	ranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo	
	2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	

42 di 43

43 di 43